*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 106° — Numero 255**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 11 ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1965, n. **1119.**

**Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 858, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga dei termini suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe.

Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966 ».

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 70.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.

**Nomina di un direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del predetto testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 5 agosto 1965 il dott. Francesco Camanni, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è nominato direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con lo stipendio annuo lordo di L. 3.619.900, nonchè le altre competenze per legge spettantegli.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1965*
*Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 14.*

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio amministrativo del comune di Barasso (Varese).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 luglio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte ed a valle della strada provinciale nel comune di Barasso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Barasso (Varese);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Barasso e da un gruppo di cittadini del predetto Comune;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'abitato di Barasso forma un caratteristico complesso nell'insieme paesistico ambientale della strada provinciale Varese-Gavirate e che inoltre costituisce, per le sue vedute a monte ed a valle, un quadro naturale fra i più considerevoli della Provincia;

Considerato che, d'altra parte, per la natura dei luoghi in declino dal Campo dei Fiori al lago di Varese, non è possibile o meglio efficace una delimitazione circoscritta di vincolo dato la continua visibilità dall'alto, dal basso e anche dalle sponde opposte del lago di eventuali nuove costruzioni;

Decreta:

La zona corrispondente all'intero territorio amministrativo del comune di Barasso — delimitata dai comuni di Cabiaglio, Luvinate, Casciago, Gavirate e Comerio — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Barasso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese**

*Verbale n. 2 dell'adunanza del 6 luglio 1963*

(*Omissis*).

BARASSO - Vincolo a monte ed a valle della strada provinciale.

LA COMMISSIONE

Considerato che anche l'abitato di Barasso costituisce un complesso da tutelare nell'insieme paesistico ambientale della strada provinciale Varese-Gavirate di particolare importanza turistica e che costituisce, per le sue vedute a monte ed a valle, una delle bellezze naturali più considerevoli della Provincia;

Ritenuto pertanto di proteggere la zona da indiscriminate costruzioni che ne possono alterare l'armonia;

Che, d'altra parte, per la natura dei luoghi in declivio dal Campo dei Fiori al lago di Varese, non è possibile o meglio efficace una delimitazione circoscritta di vincolo dato la continua visibilità dall'alto, dal basso ed anche dalle sponde opposte del lago di eventuali nuove costruzioni;

All'unanimità, astenuto il sindaco di Barasso;

Delibera:

Di sottoporre al vincolo di cui all'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona che corrisponde all'intero territorio amministrativo del comune di Barasso;

delimitata: dai comuni di Cabiaglio, Luvinate, Casciago, Gavirate e Comerio.

(*Omissis*).

**(7154)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1965.

**Approvazione del regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1963, con cui è stato approvato il regolamento organico 1° gennaio 1963 per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia »;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1965, con cui è stato approvato l'accordo sindacale 26 gennaio 1965, stipulato tra le Organizzazioni dei lavoratori del mare (FILM-CGIL, FILM-CISNAL, FEDERSINDAN SANUMS UIL, Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile, Unione nazionale italiana capitani di lungo corso, Unione nazionale italiana capitani di macchina, queste due ultime assistite dalla FILM-CISL) e la Federazione italiana dell'armamento di linea, assistita dall'Associazione sindacale Indesind, accordo che apporta modifiche al regolamento organico 1° gennaio 1963, succitato;

Considerato che il regolamento organico 1° gennaio 1963, rinnovato in base all'accordo 26 gennaio 1965, deve portare la data del 1° dicembre 1964, come, appunto, previsto in detto accordo;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge del 26 dicembre 1936, n. 2164;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento organico 1° dicembre 1964 per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».

Art. 2.

Il regolamento organico approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1963, di cui è cenno nella premessa, viene pertanto abrogato.

Art. 3.

Viene revocato il decreto ministeriale 1° febbraio 1965, citato nella premessa, in quanto l'accordo sindacale 26 gennaio 1965 fa parte integrante del regolamento organico 1° dicembre 1964.

Roma, addì 1° settembre 1965

**(7235)** *Il Ministro*: SPAGNOLLI

---

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

**Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente dalla United Service Organizations, Inc. (U.S.O.) di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla United Service Organizations, Inc. (U.S.O.) di Napoli tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari nei propri confronti, onde assicurare la corresponsione degli assegni stessi al personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

All'United Service Organizations, Inc. (U.S.O.), con sede in Napoli alla Calata San Marco, 13, sono estese le norme sugli assegni familiari, con le modalità di cui alla Tabella *A* (Commercio) allegata al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ai fini della corresponsione degli assegni stessi al personale italiano dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

**(7237)** *Il Ministro*: DELLE FAVE

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 settembre 1965

**(7203)** p. *Il Ministro*: OLIVA

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione

delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 settembre 1965

(7207) p. *Il Ministro*: OLIVA

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 settembre 1965

(7206) p. *Il Ministro*: OLIVA

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1965.

**Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amos Pacchini di Viareggio.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Amos Pacchini, via della Face, 1 Viareggio, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. *B* Import n. 824623 emesso il 13 ottobre 1961 dalla filiale di Lucca della Banca Commerciale Italiana per l'importo di lire italiane 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);

Considerato che il predetto benestare risulta ancora scoperto per l'importo di lire italiane 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) non avendo la ditta interessata importato la relativa merce;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Amos Pacchini di Viareggio, relativamente al 10 % del seguente importo:

lire italiane 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1965

*Il Ministro*: MATTARELLA

(7211)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 25 settembre 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mario Lafragola, Vice-console onorario del Portogallo a Napoli.

(7257)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Situazione al 1° gennaio 1965 del ruolo di anzianità del personale di custodia

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1965.

Nel termine di sessanta giorni della presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(7287)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Roma

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1965, n. 689, è stato approvato il piano esecutivo planivolumetrico per il comprensorio di Spinaceto (46), in variante al vigente piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7292)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE - ANCONA

### Approvazione del piano della zona e del programma di fabbricazione del comune di Treia (Macerata)

Con decreto provveditoriale in data 29 settembre 1965, numero 9535/228, è stato approvato il piano della zona per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Treia (Macerata), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione di quel territorio comunale.

(7294)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Valledolmo (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.489.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7324)

### Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Lusevera (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7325)

### Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Craco (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.247.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7328)

### Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Città della Pieve (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7329)

### Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7330)

### Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di San Casciano Bagni (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7331)

### Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Rutigliano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.869.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7326)

### Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1965, il comune di Bracigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.519.326, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7327)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° giugno 1965 al 30 giugno 1965**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

**— Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° GIUGNO 1965 AL 24 GIUGNO 1965

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belgio | | Germania | | Francia | | Lussemburgo | | Paesi Bassi | | Paesi terzi | |
| | | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | T.C.% |
| 01.03-A-II | Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età: | | | | | | | | | | | | |
| | - scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più . . . . . . | 3.192 | | zero | | 1.250 | | zero | | 4.328 | | 9.554 | |
| | - altri . . . . . . . . . . . . . | 3.627 | | zero | | 1.420 | | zero | | 4.918 | | 10.857 (*d*) | |
| ex 02.01-A-III-a | Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | | | | | | | | | | | |
| | - suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 4.716 | | zero | | 1.846 | | zero | | 6.396 | | 14.118 (*e*) | |
| | - prosciutto, anche in parti, non disossato . . . . . . . . . . . | 8.419 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 (*f*) | |
| | - spalla, anche in parti, non disossata | 8.708 | | zero | | 2.585 | | zero | | 9.402 | | 20.438 | |
| | - lombata, anche in parti, non disossata . . . . . . . . . . . . | 7.349 | | zero | | 2.567 | | zero | | 10.812 | | 23.798 | |
| | - pancetta (ventresca), anche in parti | 2.823 | | zero | | 733 | | zero | | 3.828 | | 9.150 | |
| | - altre . . . . . . . . . . . . . | 8.708 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 | |
| x 02.01-B-II-a-1 | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*) | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*c*) | 0 |
| ex 02.01-B-II-b-1 | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | 8 | | 0 | | 3 | | 0 | | 12 | | 20 |
| | - teste e parti di teste; gole | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | 1.948 (*b*) | | 4.230 (*c*) | |
| | - zampe; code . . . . . . . . . . | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | 739 (*b*) | | 1.535 (*c*) | |
| | - reni . . . . . . . . . . . . . | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | 7.656 (*b*) | | 16.515 (*c*) | |
| | - fegato . . . . . . . . . . . . | 5.141 (*b*) | | zero (*b*) | | 2.013 (*b*) | | zero (*b*) | | 6.971 (*b*) | | 15.807 (*c*) | |
| | - cuore, lingua, polmone . . . . . . | 3.160 (*b*) | | zero (*b*) | | 1.237 (*b*) | | zero (*b*) | | 4.285 (*b*) | | 9.250 (*c*) | |
| | - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) . . . . . . . . . . . | 3.962 (*b*) | | zero (*b*) | | 1.551 (*b*) | | zero (*b*) | | 5.373 (*b*) | | 12.095 (*c*) | |
| | - non nominate . . . . . . . . | 3.962 (*b*) | | zero (*b*) | | 1.551 (*b*) | | zero (*b*) | | 5.373 (*b*) | | 12.095 (*c*) | |

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belgio | | Germania | | Francia | | Lussemburgo | | Paesi Bassi | | Paesi terzi | |
| | | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | T.C.% |
| ex 02.05 | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | | | | | | | | | | | |
| | - lardo: | | | | | | | | | | | | |
| | - - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia . . . | 1.585 | | zero | | 1.646 | | zero | | 2.149 | | 4.799 | |
| | - - secco o affumicato . . . . . | 1.792 | | zero | | 1.954 | | zero | | 2.430 | | 5.417 | |
| | - grasso di maiale . . . . . . . . | 1.337 | | zero | | 499 | | zero | | 1.813 | | 4.016 | |
| 02.06-B | Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | | | | | | | | | | | |
| | - carni: | | | | | | | | | | | | |
| | - - salate o in salamoia: | | | | | | | | | | | | |
| | - - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . | 4.716 | | zero | | 1.846 | | zero | | 6.396 | | 14.118 | |
| | - - - prosciutto, anche in parti, non disossato . . . . | 8.419 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 | |
| | - - - spalla, anche in parti, non disossata . . . . . . | 8.708 | | zero | | 2.585 | | zero | | 9.402 | | 20.438 | |
| | - - - lombata, anche in parti, non disossata . . . . | 7.349 | | zero | | 2.567 | | zero | | 10.812 | | 23.798 | |
| | - - - pancetta (ventresca), anche in parti . . . . . . . | 2.823 | | zero | | 733 | | zero | | 3.828 | | 9.150 | |
| | - - - altre . . . . . . . . . | 8.708 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 | |
| | - - secche o affumicate: | | | | | | | | | | | | |
| | - - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . | 6.744 | | zero | | 2.640 | | zero | | 9.146 | | 20.189 | |
| | - - - prosciutto, anche in parti, non disossato . . . . | 12.357 | | zero | | 4.838 | | zero | | 16.757 | | 36.598 | |
| | - - - spalla, anche in parti, non disossata . . . . . . | 12.440 | | zero | | 3.693 | | zero | | 12.792 | | 27.805 | |
| | - - - lombata, anche in parti, non disossata . . . . . | 11.320 | | zero | | 3.953 | | zero | | 15.862 | | 34.909 | |
| | - - - pancetta (ventresca), anche in parti . . . . . . . | 3.820 | | zero | | 1.042 | | zero | | 5.181 | | 12.390 | |
| | - - - altre . . . . . . . . . . | 12.440 | | zero | | 4.838 | | zero | | 16.757 | | 36.598 | |
| | - frattaglie commestibili: | | | | | | | | | | | | |
| | - - teste e parti di teste; gole . . | zero | | zero | | zero | | zero | | 1.948 | | 4.230 | |
| | - - zampe; code . . . . . . . . | zero | | zero | | zero | | zero | | 739 | | 1.535 | |
| | - - reni . . . . . . . . . . . . | zero | | zero | | zero | | zero | | 7.656 | | 16.515 | |

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belgio | | Germania | | Francia | | Lussemburgo | | Paesi Bassi | | Paesi terzi | |
| | | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | T.C.% |
| 02.06-B (*Segue*) | - - fegato | 5.141 | | zero | | 2.013 | | zero | | 6.971 | | 15.807 | |
| | - - cuore, lingua, polmone | 3.160 | | zero | | 1.237 | | zero | | 4.285 | | 9.250 | |
| | - - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) | 3.962 | | zero | | 1.551 | | zero | | 5.373 | | 12.095 | |
| | - - altre | 3.962 | | zero | | 1.551 | | zero | | 5.373 | | 12.095 | |
| 15.01-A-II | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | 1.651 | | zero | | 646 | | zero | | 2.239 | | 4.941 | |
| ex 16.01-A | Salsicce, salami e simili di fegato di maiale | 6.877 (*b*) | 10 | 2.208 (*b*) | 3 | 4.036 (*b*) | 6 | 2.208 (*b*) | 3 | 8.540 (*b*) | 13 | 19.133 (*c*) | 24 |
| ex 16.01-B | Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale: | | | | | | | | | | | | |
| | - salsicce e salami stagionati | 11.483 | | 3.418 | | 6.575 | | 3.418 | | 14.355 | | 33.058 | |
| | - salami a base di sangue | 4.866 | | 1.895 | | 3.058 | | 1.895 | | 5.925 | | 12.454 | |
| | - prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili | 13.482 | | 2.210 | | 6.623 | | 2.210 | | 17.496 | | 40.306 | |
| | - non nominati | 7.567 | | 3.040 | | 4.812 | | 3.040 | | 9.180 | | 20.824 | |
| ex 16.02-A-II | Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale | 6.744 (*b*) | 11 | 2.688 (*b*) | 4 | 4.276 (*b*) | 7 | 2.688 (*b*) | 4 | 8.189 (*b*) | 13 | 18.059 (*c*) | 25 |
| ex 16.02-B-II-b-2 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale: | | | | | | | | | | | | |
| | - contenenti esclusivamente carni o frattaglie: | | | | | | | | | | | | |
| | - - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale: | | | | | | | | | | | | |
| | - - - prosciutto o filetto | 14.246 | | 2.975 | | 7.387 | | 2.975 | | 18.261 | | 43.031 | |
| | - - - spalla | 11.578 | | 2.994 | | 6.354 | | 2.994 | | 14.634 | | 33.676 | |
| | - - - altre | 8.240 | | 2.910 | | 4.997 | | 2.910 | | 10.138 | | 22.765 | |
| | - - altre | 6.976 | | 3.769 | | 5.025 | | 3.769 | | 8.118 | | 17.507 | |
| | - altre: | | | | | | | | | | | | |
| | - - pasticci a base di sangue | 5.300 | | 2.753 | | 3.751 | | 2.753 | | 6.207 | | 12.556 | |
| | - - non nominate | 3.642 | | 2.841 | | 3.154 | | 2.841 | | 3.928 | | 7.288 | |

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Per le provenienze dall'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 3.000 per 100 kg di peso vivo.
(*e*) Per le provenienze dalla Svezia e dalla Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.
(*f*) Per le provenienze dalla Jugoslavia e dalla Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 25 GIUGNO 1965 AL 30 GIUGNO 1965

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | | Germania | | Francia | | Lussemburgo | | Paesi Bassi | | Paesi terzi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | T.C.% |
| 01.03-A-II | Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età: | | | | | | | | | | | | |
| | - scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più . . . . . . | 3.192 | | zero | | 1.250 | | zero | | 4.323 | | 9.554 | |
| | - altri . . . . . . . . . . . . . | 3.627 | | zero | | 1.420 | | zero | | 4.918 | | 10.857 | |
| ex 02.01-A-III-a | Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | | | | | | | | | | | |
| | - suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 4.716 | | zero | | 1.846 | | zero | | 6.398 | | 14.118 (*d*) | |
| | - prosciutto, anche in parti, non disossato . . . . . . . . . . . . | 8.419 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 (*e*) | |
| | - spalla, anche in parti, non disossata | 8.703 | | zero | | 2.585 | | zero | | 9.402 | | 20.438 | |
| | - lombata, anche in parti, non disossata . . . . . . . . . . . . | 7.349 | | zero | | 2.567 | | zero | | 10.812 | | 23.798 | |
| | - pancetta (ventresca), anche in parti | 2.823 | | zero | | 733 | | zero | | 3.828 | | 9.150 | |
| | - altre . . . . . . . . . . . . . | 8.708 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 | |
| ex 02.01-B-II-a-1 | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*) | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*b*) | 0 | zero (*c*) | 0 |
| ex 02.01-B-II-b-1 | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | 8 | | 0 | | 3 | | 0 | | 12 | | 20 |
| | - teste e parti di teste; gole | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | 1.948 (*b*) | | 4.230 (*c*) | |
| | - zampe; code . . . . . . . . . . | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | 739 (*b*) | | 1.535 (*c*) | |
| | - reni . . . . . . . . . . . . . | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | zero (*b*) | | 7.656 (*b*) | | 16.515 (*c*) | |
| | - fegato . . . . . . . . . . . . | 5.141 (*b*) | | zero (*b*) | | 2.013 (*b*) | | zero (*b*) | | 6.971 (*b*) | | 15.807 (*c*) | |
| | - cuore, lingua, polmone . . . . . . | 3.160 (*b*) | | zero (*b*) | | 1.237 (*b*) | | zero (*b*) | | 4.285 (*b*) | | 9.250 (*c*) | |
| | - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) . . . . . . . . . . . . | 3.962 (*b*) | | zero (*b*) | | 1.551 (*b*) | | zero (*b*) | | 5.373 (*b*) | | 12.095 (*c*) | |
| | - non nominate . . . . . . . . . | 3.962 (*b*) | | zero (*b*) | | 1.551 (*b*) | | zero (*b*) | | 5.373 (*b*) | | 12.095 (*c*) | |
| ex 02.05 | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | | | | | | | | | | | |
| | - lardo: | | | | | | | | | | | | |
| | - - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia . . . | 1.585 | | zero | | 1.646 | | zero | | 2.149 | | 4.799 | |

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belgio | | Germania | | Francia | | Lussemburgo | | Paesi Bassi | | Paesi terzi | |
| | | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | T.C.% |
| ex 02-05 (*segue*) | - - secco o affumicato . . . . . | 1.792 | | zero | | 1.954 | | zero | | 2.430 | | 5.417 | |
| | - grasso di maiale . . . . . . . | 1.337 | | zero | | 499 | | zero | | 1.813 | | 4.016 | |
| 02.06-B | Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | | | | | | | | | | | |
| | - carni: | | | | | | | | | | | | |
| | - - salate o in salamoia: | | | | | | | | | | | | |
| | - - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 4.716 | | zero | | 1.846 | | zero | | 6.396 | | 14.118 | |
| | - - - prosciutto, anche in parti, non disossato . . | 8.419 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 | |
| | - - - spalla, anche in parti, non disossata . . . . | 8.708 | | zero | | 2.585 | | zero | | 9.402 | | 20.438 | |
| | - - - lombata, anche in parti, non disossata . | 7.349 | | zero | | 2.567 | | zero | | 10.812 | | 23.798 | |
| | - - - pancetta (ventresca), anche in parti . . . . . . | 2.823 | | zero | | 733 | | zero | | 3.828 | | 9.150 | |
| | - - - altre . . . . . . . . . | 8.708 | | zero | | 3.139 | | zero | | 11.417 | | 24.940 | |
| | - - secche o affumicate: | | | | | | | | | | | | |
| | - - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . | 6.744 | | zero | | 2.640 | | zero | | 9.146 | | 20.189 | |
| | - - - prosciutto, anche in parti, non disossato . | 12.357 | | zero | | 4.838 | | zero | | 16.757 | | 36.598 | |
| | - - - spalla, anche in parti, non disossata . . . | 12.440 | | zero | | 3.693 | | zero | | 12.792 | | 27.895 | |
| | - - - lombata, anche in parti, non disossata . . . . | 11.320 | | zero | | 3.953 | | zero | | 15.862 | | 34.909 | |
| | - - - pancetta (ventresca), anche in parti . . . . . . | 3.820 | | zero | | 1.042 | | zero | | 5.181 | | 12.390 | |
| | - - - altre . . . . . . . . . | 12.440 | | zero | | 4.838 | | zero | | 16.757 | | 36.598 | |
| | - frattaglie commestibili: | | | | | | | | | | | | |
| | - - teste e parti di teste; gole . . | zero | | zero | | zero | | zero | | 1.948 | | 4.230 | |
| | - - zampe; code . . . . . . . . | zero | | zero | | zero | | zero | | 739 | | 1.535 | |
| | - - reni . . . . . . . . . . . . | zero | | zero | | zero | | zero | | 7.656 | | 16.515 | |
| | - - fegato . . . . . . . . . . | 5.141 | | zero | | 2.013 | | zero | | 6.971 | | 15.807 | |
| | - - cuore, lingua, polmone . . . | 3.160 | | zero | | 1.237 | | zero | | 4.285 | | 9.250 | |
| | - - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) . . | 3.962 | | zero | | 1.551 | | zero | | 5.373 | | 12.095 | |
| | - - altre . . . . . . . . . . . | 3.962 | | zero | | 1.551 | | zero | | 5.373 | | 12.095 | |

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belgio | | Germania | | Francia | | Lussemburgo | | Paesi Bassi | | Paesi terzi | |
| | | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | % | Prelievo | T.C.% |
| 15.01-A-II | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari . . . . . . . . . . . | 1.651 | | zero | | 646 | | zero | | 2.239 | | 4.941 | |
| ex 16.01-A | Salsicce, salami e simili di fegato di maiale | 6.877 (*b*) | 10 | 2.208 (*b*) | 3 | 4.036 (*b*) | 6 | 2.208 (*b*) | 3 | 8.540 (*b*) | 13 | 19.133 (*c*) | 24 |
| ex 16.01-B | Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale: | | | | | | | | | | | | |
| | - salsicce e salami stagionati . . . . | 11.483 | | 3.418 | | 6.575 | | 3.418 | | 14.355 | | 33.058 | |
| | - salami a base di sangue . . . . . | 4.866 | | 1.895 | | 3.058 | | 1.895 | | 5.925 | | 12.454 | |
| | - prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili . . . . . . . . | 13.482 | | 2.210 | | 6.623 | | 2.210 | | 17.496 | | 40.306 | |
| | - non nominati . . . . . . . . . | 7.567 | | 3.040 | | 4.812 | | 3.040 | | 9.180 | | 20.824 | |
| ex 16.02-A-II | Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale . . . . . . . . . . . . | 6.744 (*b*) | 11 | 2.688 (*b*) | 4 | 4.276 (*b*) | 7 | 2.688 (*b*) | 4 | 8.189 (*b*) | 13 | 18.059 (*c*) | 25 |
| ex 16.02 B-II-b-2- | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale: | | | | | | | | | | | | |
| | - contenenti esclusivamente carni o frattaglie: | | | | | | | | | | | | |
| | - - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale: | | | | | | | | | | | | |
| | - - - prosciutto o filetto . . . | 14.246 | | 2.975 | | 7.387 | | 2.975 | | 18.261 | | 43.031 | |
| | - - - spalla . . . . . . . . . | 11.578 | | 2.994 | | 6.354 | | 2.994 | | 14.634 | | 33.676 | |
| | - - - altre . . . . . . . . . | 8.240 | | 2.910 | | 4.997 | | 2.910 | | 10.138 | | 22.765 | |
| | - - altre . . . . . . . . . . . | 6.976 | | 3.769 | | 5.025 | | 3.769 | | 8.118 | | 17.507 | |
| | - altre: . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | |
| | - - pasticci a base di sangue . . | 5.300 | | 2.753 | | 3.751 | | 2.753 | | 6.207 | | 12.556 | |
| | - - non nominate . . . . . . . | 3.642 | | 2.841 | | 3.154 | | 2.841 | | 3.928 | | 7.288 | |

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Per le provenienze dalla Svezia e dalla Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.
(*e*) Per le provenienze dalla Jugoslavia e dalla Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.000 per 100 kg. di peso netto.

(6314)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio Vampadore ed ampliamento del comprensorio**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1965, registrato dalla Corte dei conti il 23 settembre 1965 al registro n. 14, foglio n. 118 al Consorzio di bonifica Vampadore è stata riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto l'ampliamento del comprensorio di quel Consorzio con l'aggregazione della zona del bacino Pizzon Bandizza, della superficie di ettari 1766.95.19.

**(7288)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Delimitazione tra il pubblico Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del « Fosso delle Prigioni » (S. Vincenzo-Livorno).**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 23 settembre 1965 si è proceduto alla delimitazione — a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione — tra il pubblico Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del « Fosso delle Prigioni », nel senso che il limite tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) alla foce del predetto « Fosso delle Prigioni » è determinato dalla linea costituita dalla spalletta, lato mare, del ponte della strada comunale detto « della Principessa », riportata in rosso nella planimetria in scala 1:2000 allegata al precitato decreto.

Tale linea sarà indicata in loco da termini lapidei recanti — lato mare — la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente Ufficio del genio civile.

**(7309)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 1965, registro n. 13, foglio n. 50, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 2 gennaio 1965 dalla Società Esso Standard Italiana, con sede in Genova, via Assarotti n. 40, avverso la delibera n. 233 in data 24 giugno 1964 del Consiglio comunale di Novara con le quale è stata proposta la revoca della autorizzazione già rilasciata alla Società anzidetta per un impianto di distributori automatici di carburante, sito in Novara, largo Buscaglia.

**(7289)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1965, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 23 settembre 1958 dal capitano (ora maggiore) dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, Merola Bruno avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1958, a lui comunicata, in data 31 maggio 1958, con foglio n. 0/0495/6 del comando della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta.

**(7169)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorsi pubblici per esami nei ruoli della categoria direttiva: 1) a duecentoquaranta posti di consigliere (ruolo amministrativo) 2) a cinquanta posti di consigliere di ragioneria (ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

Art. 1.

*Posti a concorso*

Sono indetti nei ruoli della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti concorsi pubblici per esami:

1) a duecentoquaranta posti di consigliere (ruolo amministrativo);

2) a cinquanta posti di consigliere di ragioneria (ruolo ragioneria).

Un quarto dei posti del concorso di cui al punto 1) è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 23 novembre 1963.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove di esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

*I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati dei suddetti concorsi non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Ai concorsi possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

*A*) Titolo di studio:

per il concorso a duecentoquaranta posti di consigliere: diploma di laurea in giurisprudenza; diploma di laurea in economia e commercio; diploma di laurea in scienze economico-marittime; diploma di laurea in scienze diplomatiche e consolari; diploma di laurea in scienze politiche; diploma di laurea in scienze sociali e politiche; diploma di laurea in scienze sociali e sindacali; diploma di laurea in scienze politiche e amministrative; diploma di laurea in scienze coloniali;

per il concorso a cinquanta posti di consigliere di ragioneria: diploma di laurea in economia e commercio; diploma di laurea in scienze coloniali; diploma di laurea in scienze economico-marittime.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi sopraindicati devono essere stati conseguiti in Università ovvero in Istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

*B*) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

*e*) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*f*) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età.

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

*E*) Godimento dei diritti politici.

*F*) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

*G*) Idoneità fisica all'impiego.

### Art. 3.

*Presentazione delle domande Termine e modalità*

*Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale. Ufficio 2º, Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

*Non saranno ammessi ai concorsi i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita.

*Gli aspiranti che, avendo superato il 35º anno di età, chiedano l'ammissione ai concorsi perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lett* B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite di età;*

*c*) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

*d*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*i*) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*l*) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa ai concorsi con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

*L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso;*

*m*) *di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data del rilascio e il numero: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale.

*La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.*

*I candidati che intendano partecipare a entrambi i concorsi dovranno far pervenire una domanda per ogni concorso.*

### Art. 4.

*Commissioni giudicatrici*

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

### Art. 5.

*Prove d'esame*

Gli esami consisteranno:

per il concorso a duecentoquaranta posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo):

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;

2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate;

b) in tre prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);

2) diritto amministrativo;

3) diritto del lavoro e legislazione sociale;

per il concorso a cinquanta posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva ruolo ragioneria):

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

2) diritto privato (civile e commerciale);

b) in quattro prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

2) diritto privato (civile e commerciale);

3) diritto amministrativo;

4) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Le Commissioni giudicatrici stabiliranno l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

*I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art.* 8 *comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi, nonchè — per il concorso a duecentoquaranta posti di consigliere — con l'applicazione della riserva prevista dall'art. 1 del bando per i candidati alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 23 novembre 1963.

Art. 8.

*Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione*

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

12) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

13) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) coniugati o vedovi stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) mutilati o invalidi civili dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

*La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.*

Art. 9.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica*

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi saranno sottoposte alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

*A tale fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:*

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta bollata;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

*I documenti di cui alle lettere* c), d) ed e) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

*Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.*

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

*Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori in ciascun concorso, fermo restando quando è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.*

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

*Nomina ed assunzione in servizio*

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nei ruoli nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dei concorsi dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale dei ruoli di rispettiva appartenenza della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 110.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

*Il presidente*: CORSI

ALLEGATO

(Da redigere su carta da bollo da L. 400)

Coloro che intendano partecipare ad *entrambi* i concorsi dovranno far pervenire una domanda per ciascun concorso.

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª* - Piazzale delle Nazioni (EUR) - ROMA.

. . l. . sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat . . a . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a . . . posti di* . . . . . . . . . . .

A tal fine . l. .sottoscrit. . dichiara:

*a*) di essere in possesso dalla cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . . . . . . . . . . . ;

*c*) di non aver riportato condanne penali (4);

*d*) di essere in possesso del diploma di . . . . . . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . . . . . . . . . . ;
(indirizzo dell'Università o Istituto)

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . ;

*f*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . . . . . . . . . . ;

*g*) di essere residente nel comune di . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . .) (6).

. l . . sottoscritt . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicazione del documento)
. . . . . . . . . . . . . . .
(numero) (luogo e data cl rilascio)

*In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

. l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . .

Luogo e data . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito. il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

**(7013)**

---

## Concorso pubblico per esami a trecentosessantotto posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per esami a trecentosessantotto posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 23 novembre 1963.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove di esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

*I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

*A*) titolo di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione tecnica;
diploma di abilitazione magistrale.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in istituti ovvero scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

*B*) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

*e*) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*f*) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

*E*) Godimento dei diritti politici.

*F*) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

*G*) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

*Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita.

*Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera* B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

*c*) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

*d*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*i*) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*l*) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

*L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso;*

*m*) *di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio e il numero: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

*La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.*

Art. 4.

*Commissione giudicatrice*

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 5.

*Prove d'esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La Commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Le prove scritte, tenuto conto delle residenze dichiarate dai candidati, potranno essere decentrate in varie località.*

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

*I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi, nonchè con l'applicazione della riserva prevista dall'art. 1 del bando per i candidati alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 23 novembre 1963.

Art. 8.

*Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione*

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione.

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

12) ex combattenti od assimilati:

*a*) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1959

dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

13) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

*La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.*

Art. 9.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica*

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego

*A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:*

*a*) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

*c*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

*d*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*f*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco, in carta bollata;

*g*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

*I documenti di cui alle lettere* c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

*Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.*

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto a quelli prescritti nel presente bando.

*Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.*

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

*Nomina ed assunzione in servizio*

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 95.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

*Il presidente*: CORSI

ALLEGATO *A*

Da redigere su carta bollata da L. 400

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale Ufficio 2° - Sezione 1ª* - Piazzale delle Nazioni (Eur). — ROMA

. .l. . sottoscritt. .

(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat . a . . . . . . . . il

(2) . .

*domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a trecentosessantotto posti di segretario di 3ª classe* (categoria di concetto, ruolo amministrativo).

A tal fine .l. . sottoscritt . dichiara:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (3) . ,

*c*) di non aver riportato condanne penali (4);

*d*) di essere in possesso del diploma di .

. . conseguito il

(indicare giorno, mese ed anno)

presso .

(indirizzo dell'Istituto o Scuola)

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: .,

*f*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) .,

*g*) di essere residente nel comune di

(provincia di . .) (6).

. . l . . sottoscritt . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte : .

(indicazione del documento)

.

(numero) (luogo e data del rilascio)

*In caso di nomina, . .l. sottoscritt. . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

l. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . .

Luogo e data . . . . . . .

Firma

.

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (8).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato e di diritto pubblico;

2) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate.

Le tre prove orali verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;

2) elementi di diritto pubblico;

3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

1) *Elementi di diritto privato*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costi-

tuzionali; b) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) l'uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi ,decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della Pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. La amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti). Interruzioni del lavoro e retribuzione.

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

**(7014)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.** (Circolare 5 ottobre 1965).

Sono disponibili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, n. 145 (centoquarantacinque) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

**La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.**

**(7387)**

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a settantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.**

Le prove scritte del concorso per esami a settantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1965, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4) nei giorni 28 e 29 ottobre 1965, alle ore otto.

**(7403)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico predetto, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1964, registro n. 7 C.F.S., foglio n. 144, con il quale veniva costituita la Commissione esaminatrice del concorso e centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori — carriera di concetto — del Corpo forestale dello Stato;

Vista la lettera del 31 agosto 1965, con la quale il consigliere di 1ª classe Vitali dott. Angelo, segretario della suddetta Commissione, ha chiesto di essere sostituito in tale incarico;

Decreta:

Con effetto dal 1° settembre 1965, in sostituzione del consigliere di 1ª classe Vitali dott. Angelo, viene nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso nelle premesse citato il direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e foreste dott. Bonelli Mario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CAMANGI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1965
*Registro n.* 11 *Corpo forestale, foglio n.* 77

**(7312)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 11 aprile 1963, n. 745, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962, nei comuni di Fermignano, Monteciccardo, Montecopiolo;

Visto il decreto di questo Ufficio n. 745/63 del 9 luglio 1965, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto di questo Ufficio n. 766 del 17 febbraio 1965;

Riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Ritenuto, quindi, di dover approvare la graduatoria così come formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Bartolucci Silvano . . . . . . punti 61 —
2. Pagnoni Danilo . . . . . . . . » 58,78
3. Mosconi Dario . . . . . . . . » 58,70
4. Filanti Antonio . . . . . . . . » 57,34
5. Santoro Francesco . . . . . . . » 57,18
6. Giombini Luciano . . . . . . . » 56,30
7. Biserni Sante Mario Peppino . . . . . » 54,56
8. Stefanetti Mario . . . . . . . . » 53,81
9. Scatena Giovanni . . . . . . . » 53,54
10. Casciola Marcello . . . . . . . » 53,11
11. Servadei Giuseppe . . . . . . . » 51,92
12. Tonelli Sergio . . . . . . . . » 50,97
13. Caporicci Giancarlo . . . . . . . » 48,55
14. Marini Carlo . . . . . . . . . » 43 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 11 settembre 1965

*Il medico provinciale*: CAVINA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 11 settembre 1965, n. 4694, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Fermignano, Monteciccardo, Montecopiolo;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Bartolucci Silvano: Fermignano;
2) Pagnoni Danilo: Monteciccardo;
3) Mosconi Dario: Montecopiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 11 settembre 1965

*Il medico provinciale*: CAVINA

**(7060)**

---

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio, in data 11 aprile 1963, n. 746, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia e nei comuni di Acqualagna, Apecchio (1ª condotta), Cagli (3ª condotta), San Lorenzo in Campo (2ª condotta), Tavullia (1ª condotta), Urbino (2ª condotta);

Visto il decreto di questo Ufficio in data 21 gennaio 1964, n. 299, con il quale la condotta di Apecchio è stata esclusa dal bando di concorso;

Visto il decreto di questo Ufficio in data 12 aprile 1965, n. 746/63, concernente l'ammissione al concorso delle candidate in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto di questo Ufficio n. 323 del 22 gennaio 1965;

Vista la graduatoria delle candidate idonee formata dalla Commissione esaminatrice a conclusione dei propri lavori;

Riconosciuta la regolarità della procedura seguita;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Baldini Virginia | punti | 77,65 | su 120 |
| 2. Carra Anna | » | 67,70 | » |
| 3. Costantini Maria Rachele | » | 65,30 | » |
| 4. Checcaccini Maria Luisa | » | 64,20 | » |
| 5. Rovinelli Pierina | » | 61,30 | » |
| 6. Arseni Maria Gigliola | » | 61,15 | » |
| 7. Fucilieri Teresa | » | 60,60 | » |
| 8. Rosaspina Amelia | » | 59,60 | » |
| 9. Baldelli Liliana | » | 59,10 | » |
| 10. Crinella o Morici Maria | » | 58,90 | » |
| 11. Marchesani Mimma | » | 58,80 | » |
| 12. Paci Anna Teresa | » | 58,60 | » |
| 13. Valli Bertozzi Margherita | » | 58,30 | » |
| 14. Mazzocchi Maria Cleofe | » | 58,05 | » |
| 15. Menghini Natalina | » | 57,20 | » |
| 16. Zanarelli Iole | » | 56,10 | » |
| 17. Olmeda Maria Luisa | » | 55,35 | » |
| 18. Dominici Rea Silvia | » | 54,90 | » |
| 19. Pompili Pia Mancini | » | 53,20 | » |
| 20. Albani Maria Antonia | » | 50,70 | » |
| 21. Baffi Marisa | » | 50,50 | » |
| 22. Pieri Teresa | » | 50,10 | » |
| 23. Peruzzini Ida | » | 49,30 | » |
| 24. Mosconi Marina in Malpezzi | » | 47,50 | » |
| 25. Bellucci Maria Vittoria | » | 45,80 | » |
| 26. Cangiotti Maria Giuseppina | » | 45,20 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 11 settembre 1965

*Il medico provinciale*: CAVINA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio n. 4696 dell'11 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle condotte ostetriche vacanti nei comuni di Acqualagna, Cagli (3ª condotta), San Lorenzo in Campo (2ª condotta), Tavullia (1ª condotta), Urbino (2ª condotta);

Viste le domande delle candidate con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unco delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

1) Baldini Virginia: Urbino (2ª condotta);
2) Carra Anna: Tavullia (1ª condotta);
3) Costantini Maria Rachele: Acqualagna;
4) Checcaccini Maria Luisa: Cagli (3ª condotta);
5) Rovinelli Pierina: San Lorenzo in Campo (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 11 settembre 1965

*Il medico provinciale*: CAVINA

**(7059)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

## Decreto di rettifica

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 10972 del 13 gennaio 1965, debitamente pubblicato, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Rilevato che per errore materiale al componente prof. Merlino, direttore della Scuola di ostetricia e ginecologia presso gli Ospedali riuniti di Salerno, veniva attribuito il nome di Francesco, mentre il medesimo ha, quale nome di battesimo, Antonio;

Ritenuto di dover rettificare il detto errore materiale;

Decreta:

A rettifica del decreto citato in premessa, si precisa che il nome di battesimo del componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1963 prof. Merlino, deve intendersi Antonio e non Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Salerno, addì 16 settembre 1965

*Il Medico provinciale*

**(7263)**

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.